

Commercio e somministrazione di alimenti e bevande*

Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art. 5, comma 5, ha definito i requisiti professionali per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, tra cui figura la frequenza di un apposito corso professionale regionale. I successivi commi 7, 8, 9 e 10 hanno disciplinato le modalità organizzative di detti corsi.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, all’art. 71, nell’abrogare il comma 5, dell’art. 5, del D.Lgs. 114/1998, ha unificato e definito i requisiti professionali per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone. Tra questi, alla lettera a), figura: *“avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano”*. Il Decreto, inoltre, ha mantenuto in vigore i commi 7, 8, 9 e 10, dell’art. 5, del D.Lgs. 114/1998.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. atti n. 236/CSR) ha definito i requisiti minimi relativi alla durata e al contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs 59/2010.

Il successivo Accordo integrativo, tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2017 (Rep atti n. 200/CSR) sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ha modificato e integrato i contenuti dell’Accordo del 21 dicembre 2011, introducendo i punti 2bis, 2ter e 2quater.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 1750 del 29 dicembre 2015 e s.m.i. e con la successiva D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2018 (che ha recepito l’Accordo del 9 novembre 2017), ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **“Abilitazione all'attività di Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.